



PROVINCIA DI POTENZA

DIREZIONE GENERALE AREA GARE

Spett.le Ditta

Oggetto: Procedura negoziata art.1, c.2 L. n.120/2020: Lavori AIPZ Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello provinciale – Potenza-Sp. n.109 “Piano Regio”- CUP H87H20001850002 CIG 9065575D24 – Invito alla procedura negoziata.

PREMESSA

In esecuzione della procedura di indagine di mercato avviata con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19/07/2021 dell’Ufficio Viabilità e Trasporti e n. 6 del 14.01.2022 di questo Ufficio codesta ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, di seguito specificati.

La procedura è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it e secondo i requisiti previsti dall’allegato XI del Codice.

La registrazione dell’operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell’offerta telematica. A tal fine, è possibile consultare la **Guida per la Registrazione al Portale**, disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” dello stesso.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma e dell’invio dell’offerta, l’operatore economico può, inoltre, prendere visione della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole di utilizzo della piattaforma telematica” della Provincia di Potenza.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Help Desk Operatore economico”. I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.

OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati gli [Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello provinciale – Potenza-Sp. n.109 “Piano Regio”](#). Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal

capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Venosa (PZ)

La durata prevista è di giorni **120 (centoventi)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

che la spesa complessiva di € 400.000,00 per l'intervento oggetto del presente Provvedimento finanziato dalla Regione Basilicata giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.788 del 13.11.2020, trova copertura finanziaria per € 280.000,00 sul bilancio 2021 al Cap. 21614/art.115-e per € 120.000,00 sul bilancio 2022. Il contratto sarà stipulato a misura.

Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI

L'importo complessivo dell'appalto, **compresi** gli oneri per la sicurezza ammonta ad **€ 322.027,00** (diconsi Euro trecentoventidue milaventisette/00)

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad **€ 3.747,78** (diconsi Euro tremilasettecentoquarantasette/78)

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad **€ 318.279,22** (diconsi Euro trecentodiciottomiladuecentosettantanove/22)

Gli importi e la tipologia delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri di sicurezza, sono i seguenti:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione Obbligatoria (si/no)	Importo Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie....	OG3	II	si	322.027,00	100%	prevalente	Si, purché non la prevalente esecuzione
Totale				322.027,00	100,00		

E' richiesto il possesso di attestazione SOA, in corso di validità per la categoria e classifica adeguata alla categoria ed all'importo dei lavori da assumere (OG3 II). È ammesso l'avvalimento ex art. 89 comma 11 del Codice e la predetta categoria è subappaltabile, purché non ne venga data in subappalto la prevalente esecuzione

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice), iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura italiana, ovvero se cittadini di altro stato membro non residenti in Italia, iscritti in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato, in possesso di attestazione di qualificazione per le categorie oggetto di appalto rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, ovvero nei casi previsti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss. Mm e ii

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (fatto salvo quanto appresso meglio specificato per i casi di cd. Self cleaning);
- la specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 182/400/93 del 01/03/2000 ed in generale alle Determinazioni dell'ANAC.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 80 predetto l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 non sarà disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179 settimo comma del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In particolare si considereranno estinti, ai sensi dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2 del c.p.p. i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (Det Aut. Vig. 13 del 15/07/2003 e ss)

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituenti causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. C del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (Linee Guida n. 6) e dalla giurisprudenza amministrativa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del Codice in qualunque momento della procedura si procederà all'esclusione dell'operatore economico, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

Ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 80 del Codice un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (self cleaning). Se questo Ente riterrà che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non verrà escluso dalla procedura. Viceversa dell'esclusione verrà data motivata comunicazione all'operatore economico. In ogni caso un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 ed 8 predetti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 80 del Codice le cause di esclusione previste dallo stesso non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 306/92 convertito con modificazioni dalla legge 356/92 o degli articoli 20 e 24 del d. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

È prevista, a pena di esclusione, l'accettazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici".

Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190).

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

In sede di gara è sufficiente la mera dichiarazione del possesso dei requisiti predetti, compilando la relativa sezione del DGUE. E' preferibile però, per motivi di celerità del procedimento, che il concorrente allegghi anche i relativi documenti dimostrativi. In assenza degli stessi si dovrà infatti procedere alla sospensione della gara per le relative verifiche, prima dell'apertura delle offerte economiche.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 del Codice i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui al successivo art. 84.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, primo periodo del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b e c sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

L'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti (art. 48 comma 11).

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in un raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le modalità di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica del possesso dei relativi requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella quota corrispondente.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice i consorzi di cui agli articoli 45 comma 2 lett. c) e 46 comma 1 lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84 con il regolamento di cui all'articolo 216 comma 27 octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che abbiano gli stessi titolari e coincidenza totale o parziale di amministratori o direttori tecnici.

Nel caso in cui risultino, anche ad aggiudicazione avvenuta, tra l'impresa aggiudicataria ed altre imprese partecipanti alla stessa gara, accertati sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare la imputabilità delle

relative offerte ad un unico centro decisionale, ovvero risulti accertata la coincidenza totale o parziale di titolari, amministratori o direttori tecnici – l'aggiudicazione sarà annullata e si procederà all'esclusione dalla gara delle imprese coinvolte per violazione del principio di segretezza delle offerte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

E' ammesso l'avvalimento secondo le prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice.

Il concorrente singolo, raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo, ovvero di attestazione SOA, di cui sia in tutto o in parte carente, avvalendosi delle capacità/requisiti di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento (cd. Avvalimento interno), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85,86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art 110 comma 5 del Codice l'impresa ammessa al concordato preventivo di continuità aziendale, fermo quanto previsto dal successivo comma 6, non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i. l'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC/email rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul sito internet raggiungibile all'indirizzo www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante", si darà evidenza 3 giorni prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 52 predetto, la comunicazione orale sarà utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

Resta fermo tutto quanto previsto in merito all'informazione dei candidati e degli offerenti da parte dell'art. 76 del Codice.

PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

La presa visione degli elaborati costituenti il progetto a base di gara è già stata formalizzata nell'avviso di indagine esplorativa pubblicato in data 18.01.2022 prot.1896 sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, percorso Bandi di Gara e Contratti, Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi forniture lavori e opere, Lavori Procedure Negoziato, link oggetto della gara, pertanto gli operatori economici hanno già preso conoscenza del progetto.

Tutti gli atti della procedura verranno pubblicati sul sito internet dell'Ente, percorso predetto, ai sensi dell'art. 29 del Codice e del D. Lgs 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale della Provincia di Potenza. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione al Portale", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale.

Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del Portale dedicata alla presente procedura, accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE E TERMINI	
18/02/2022	Termine ultimo per la consegna delle offerte
21/02/2022	Prima seduta di gara

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO –

Al fine di evitare dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti ad avvalersi dei modelli allegati al presente bando. A tal uopo si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- 1) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e firmate digitalmente dal dichiarante;
- 2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 3) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati.

Questa stazione appaltante accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 85 del Codice. Il modello di DGUE è allegato alla presente. Per la corretta compilazione del suddetto modello, si veda la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016, n. 3, Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016, pubblicato sulla GU n. 174 del 27/07/2016.

Si segnala che, poiché nel mese di Aprile 2019 la Commissione Europea ha dismesso il servizio gratuito di gestione del DGUE elettronico messo a disposizione degli Stati Membri, rimettendo ai singoli Stati la creazione del proprio sistema e considerato che lo stato italiano non ha ancora provveduto, per la gara in corso verrà fornito un modello di DGUE Editabile che il concorrente dovrà compilare, convertire in pdf, firmare digitalmente ed allegare alla documentazione di gara.

Si precisa che nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari oltre alla domanda di partecipazione in raggruppamento (allegata al presente bando), ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà compilare un proprio D.G.U.E. da inserire all'interno della busta virtuale amministrativa.

Si precisa che nel caso di partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili oltre alla domanda di partecipazione ad hoc allegata al presente bando presentata dal consorzio, i singoli consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno compilare un proprio D.G.U.E. elettronico da inserire all'interno della busta virtuale amministrativa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, questo Ente assegnerà, tramite il Portale della Provincia di Potenza, al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica".

N.B: nel caso in cui il concorrente non intenda ottemperare alla richiesta di soccorso istruttorio oppure nel caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato per la sanatoria, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso il soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione in gara di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduto alla scadenza

del termine di presentazione dell'offerta ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data.

L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà comunque consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili nei quali pertanto la stazione appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- Offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni di cui al bando e al presente disciplinare;
- Mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta tecnica o dell'offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale;
- Mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria – alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale (SOA) richiesti dal bando di gara o dal presente bando per la partecipazione alla procedura.
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art.80 et similia (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; etc...) accertata dalla stazione Appaltante anche in via incidentale;
- La mancata costituzione, entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile).
- L'omesso o insufficiente versamento - **qualora dovuto** – del contributo in favore dell'A.N.A.C. entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile, così come il pagamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa).
- **Nei casi di avvalimento, il contratto di avvalimento non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 89, primo comma, ultimo periodo del Codice.**
- **La mancata manifestazione di volontà di fare ricorso all'istituto del R.T.I.; fermo restando che nel caso in cui detta volontà risulti invece comunque effettivamente manifestata, potrà trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per sanare la eventuale mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei rispettivi elementi/dichiarazioni sostitutive;**

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216 comma13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE, di cui all'art. 2 comma 3.b della deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

SUBAFFIDAMENTI

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del Codice non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori

al 2% dell'importo delle prestazioni Affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% del contratto da affidare.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara; al di fuori di questo caso comporterà la mancata autorizzazione del subappalto.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 105 comma 4, il subappalto è autorizzabile qualora l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara;

- in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota (di una o più categorie di lavorazione) superiore al massimo consentito dal bando di gara, il Presidente di Seggio/la Commissione interpreterà la dichiarazione di subappalto come valida ma resa sino alla concorrenza dei limiti massimi di quota subappaltabile consentiti dalla legge e dal bando di gara in relazione a ciascuna tipologia di lavorazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorre una carenza dei medesimi o altra causa di esclusione.

- che in caso di erronea o contraddittoria compilazione della dichiarazione di subappalto, il Presidente di seggio/Commissione di gara si riserverà la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra una carenza dei medesimi;

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D. L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla presente procedura di gara.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice; L'esecutore dei lavori è obbligato inoltre a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione:

a) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari ad un milione di euro.

b) che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 1.000.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 35,00** ottemperando alle seguenti modalità di cui alle istruzioni operative in vigore dal 1° Gennaio 2020:

L'OE deve versare la contribuzione per ogni CIG afferente al lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito oppure dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il

servizio GCG.La “ricevuta pagamento” rilasciata a conclusione del processo di pagamento dovrà essere utilizzata per la presentazione dell’offerta.

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

Nel caso di:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
 - presentazione di ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
 - effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando
- si procederà all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del Codice. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In ogni caso la Stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara.

La proposta di aggiudicazione diventa aggiudicazione con la relativa approvazione che può avvenire nei trenta giorni successivi. Decorsi 30 giorni, la proposta di aggiudicazione si intende comunque approvata.

In ogni caso l’aggiudicazione, ancorché approvata, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (artt.li 33 e 34 del Codice degli appalti).

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del Codice degli appalti. Il termine dilatorio sopra previsto non si applica nei casi di cui all’art. 32 comma 10 del Codice.

Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

Il contratto, che verrà stipulato, in modalità elettronica, nella forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50 del 2016 e ss. mm e ii: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti". Resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del predetto comma 1.

Per i contratti relativi ai lavori, ex art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Ogni variazione che intervenga anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10 si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2, restando comunque ferma la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell'art. 16 del DPR 955/82 e s.m.i.;

Si procederà all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale, solo dopo che i controlli in capo all'aggiudicatario saranno completati con esito positivo. Tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva anche prima di procedere a detti controlli, subordinando però espressamente l'efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della comma 1 della predetta norma, sino a 2 anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente. Ai sensi dell'art. 139 del DPR n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso che le Informazioni Antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art.12, secondo periodo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018 n. 49 "il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate",

Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è l'ing. Angelo Barbano

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le offerte telematiche devono essere inviate alla Stazione Appaltante entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/02/2022

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di e-procurement è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno e per quanto di propria competenza.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta economica", costituisce causa di esclusione.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dalla protocollazione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione della stessa sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il plico contiene al suo interno rispettivamente:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica.

Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Pena l'esclusione, domanda di partecipazione, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; il concorrente nella domanda di partecipazione dovrà inoltre:

- a. indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indicare le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- d. Dichiarare di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- e. Dichiarare di aver preso visione degli elaborati progettuali;
- f. Dichiarare di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto;
- g. Dichiarare di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dalla lettera d'invito e dal capitolato speciale d'appalto di cui si accettano tutte le clausole;
- h. Dichiarare di non incorrere in alcune delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- i. Dichiarare di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012;
- j. Dichiarare di accettare senza riserva alcuna le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici".

2. Pena l'esclusione, DGUE compilato secondo le istruzioni contenute a nella presente lettera di invito da inserire all'interno della busta amministrativa.

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo DGUE, Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE deve essere prodotto a pena di esclusione da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio**
Nel caso di consorzio stabile, di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, il DGUE deve essere prodotto a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.
Nel caso di avalimento anche l'impresa ausiliaria dovrà compilare e produrre il D.G.U.E. elettronico così come stabilito nel successivo punto relativo all'avalimento.

N.B. Il D.G.U.E. deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante o da altra persona dotata di poteri di firma

3) (solo in caso di Consorzio e di Società diverse dalla Società in nome Collettivo e dalla Società in Accomandita Semplice) - Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, effettuata dal legale rappresentante, la quale attesti la composizione societaria dell'impresa, indicando, in particolare, il capitale sociale, la ripartizione delle quote di proprietà e ed i dati anagrafici completi dei soggetti detentori delle quote

4) Pena l'esclusione, Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, effettuata dal titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i quali attestano l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 al comma 2 ed al comma 5 lett. L dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

Si fa presente che il firmatario dell'istanza di partecipazione può in alternativa alla dichiarazione resa dai soggetti di cui sopra, dichiarare "per quanto a propria conoscenza" che non ricorrono nei confronti dei soggetti di cui sopra le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett. L dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

5) Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, del legale rappresentante dalla quale risulti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

- a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- b) Ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei predetti soggetti, indichi i nominativi, i dati anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati e dichiari che nei loro confronti non siano stati emessi sentenze o decreti di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 80 del Codice;
- c) Ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei predetti soggetti e siano stati pronunciati sentenze o decreti di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 80 del Codice, indichi i nominativi, dati anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati e condannati e dichiari che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

6) Pena l'esclusione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/00, nella quale devono essere riportate tutte le informazioni contenute nel Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio di cui è in possesso il concorrente ovvero nell'equivalente certificazione di iscrizione ai registri professionali o commerciali del proprio stato, se trattasi di concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia

- 7) **Pena l'esclusione**, una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/00, nella quale devono essere riportate tutte le informazioni contenute nell'attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità, di cui è in possesso il concorrente. Tale attestazione SOA dovrà essere adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento, per le prestazioni di esecuzione lavori, alla categoria prevalente, per l'importo totale di qualificazione, ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.

Se i concorrenti partecipano in **ATI del tipo orizzontale** la dichiarazione predetta dovrà essere relativa ad attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione. Se i concorrenti partecipano in **ATI del tipo verticale**, la dichiarazione relativa ad attestazione S.O.A. prodotta dovrà essere adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti.

- 8) Nel caso di ricorso all'A.T.I.:

a) **se non ancora riunita formalmente**, la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate; deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione dell'impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano- in caso di ATI verticale-, le quote di partecipazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori - in caso di ATI orizzontale - e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni temporanee e che le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48 comma 7 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;

l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa; l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

- b) **se già riunita formalmente**, dovrà produrre l'atto notarile di cui alla lettera a). In tale caso la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento potrà essere sottoscritta esclusivamente da i rappresentanti legali della capogruppo;

Le imprese mandanti, sono tenute, ciascuna **a pena di esclusione**, ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo il D.G.U.E. debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, compilato secondo le indicazioni di cui al punto 2 e le Dichiarazioni di cui al punto 3 4 5 6 e 7 predette.

- 9) Nel caso di partecipazione da parte di consorzio lo stesso dovrà produrre, pena l'esclusione:

- a) Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei contratti con l'indicazione del soggetto che eseguirà i lavori. Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei Contratti, dovrà essere indicata, pena l'esclusione, l'impresa che eseguirà i lavori. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- c) L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati il D.G.U.E. debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, compilato secondo le indicazioni di cui al punto 2 e le Dichiarazioni di cui al punto 3 4 5 e 6 predette.

10) “PASO” rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione della stessa n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

11) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 35,00 di cui al paragrafo PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ della presente lettera di invito.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti l'impresa ausiliata (concorrente), pena l'esclusione, dovrà, inoltre, presentare i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) copia conforme all'originale dell'attestazione SOA di cui è in possesso l'impresa ausiliaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/00, nella quale devono essere riportate tutte le informazioni contenute nell'attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità, di cui è in possesso l'impresa ausiliaria;
- c) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- d) una dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) D.G.U.E. da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria
- f) Dichiarazioni di cui al punto 3,4 5 ,6 e 7 predette.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – “OFFERTA ECONOMICA”

La “Busta economica” deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- a) **Offerta economica**, generata automaticamente dalla piattaforma, secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante indicante:

il ribasso percentuale offerto per la realizzazione dei lavori, da esprimere in cifre e lettere, IVA e oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adequatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

b) Schema di tabella di verifica del costo della manodopera per singola voce di elenco prezzi di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.. mm e ii, redatto secondo il modello allegato, e compilato in ogni sua parte.

Si precisa che il predetto schema dovrà essere compilato e trasmesso solo qualora la percentuale di scostamento del costo complessivo della manodopera indicato nell'offerta rispetto a quello risultante dal progetto in gara sia superiore al 10%.

Il totale del costo della manodopera derivante dalla somma dei totali per ogni singola lavorazione di cui all'ultima colonna del prospetto, deve risultare uguale all'importo dichiarato dal concorrente nell'offerta economica. In caso di divergenza prevarrà quello indicato nell'offerta economica. **Va compilata una tabella per ogni singola voce presente nell'elenco prezzi.**

N.B. La compilazione di questo modello, pur essendo fortemente consigliata, resta comunque facoltativa. La mancata compilazione del prospetto non comporterà pertanto alcuna sanzione

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Al fine del corretto inserimento dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali:

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la **Provincia di Potenza – Direzione Generale –Area Gare, Piazza Mario Pagano – 85100 – Potenza** il giorno 21/02/2022 alle ore **09:30**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul Profilo del Committente, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it, alla pagina dedicata alla presente procedura.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica".

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it, alla pagina dedicata alla presente procedura e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute verranno svolte da un apposito seggio presieduto dal Responsabile P.O. dell'Area Gare o da un suo delegato, il quale sarà coadiuvato da due componenti scelti di volta in volta tra il personale assegnato alla predetta Area

Il presidente di seggio procederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata ed in particolare:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, o procedere al soccorso istruttorio;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

Nel caso in cui sia dato luogo al soccorso istruttorio, la seduta di gara verrà sospesa per l'esperimento dello stesso.

Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa, dell'eventuale soccorso istruttorio, il presidente procederà all'apertura delle offerte economiche, alla redazione della graduatoria in ordine di ribasso e successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia determinata secondo le indicazioni dell'art.97 del Codice.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, ma alla valutazione della congruità delle offerte superiori alla soglia di anomalia secondo il procedimento previsto dal predetto art. 97. Pertanto il Presidente sospenderà la seduta di gara e trasmetterà l'offerta al RUP per la fase della valutazione dell'anomalia.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato dal RUP al Presidente del seggio, il quale, riaperta la seduta pubblica, proporrà l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che all'esito del procedimento di verifica è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione il RUP, relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice dei Contratti.

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE: TAR BASILICATA – Via Rosica, 89 – 85100 – Potenza. Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR competente nel termine di 30 giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del Codice. Restano comunque valide le regole ed i tempi di impugnazione di altri provvedimenti direttamente lesivi di cui all'art. 76 del Codice.

MOTIVI DI ESCLUSIONE: costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:

- l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione per difetto di elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- il mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) stabilito dal bando di gara per la utile presentazione dell'offerta;
- fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara, la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei documenti nel paragrafo "Documentazione Amministrativa", ovvero la mancanza anche di un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato in sede di gara ovvero sulla base di successivi riscontri effettuati con le modalità di legge, anche d'ufficio e/o attraverso le risultanze dell'AVCPASS o di altre banche dati pubbliche o di altre banche dati pubbliche, ad es. C.C.I.A.A., etc.
- la mancata accettazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici"
- la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal disciplinare come cat. "a qualificazione obbligatoria" – diverse da quelle di cui all'art. 89, comma 11 del Codice -non possedute in proprio (o in R.T.I.) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni, ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle percentuali massime di subappaltabilità stabilite dall'art. 105;
- fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara in quanto applicabile ai singoli casi di specie, l'inosservanza di anche una sola delle disposizioni e/o divieti di cui alle normative ivi in materia di ammissibilità, requisiti minimi e condizioni di partecipazione alla gara, e segnatamente:
 - in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, la violazione di alcuna delle regole di partecipazione e/o divieti stabiliti in materia dagli artt. n.45 e n.48, dello stesso Decreto Legislativo, nonché delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora associazioni di tipo orizzontale e di quelle di cui

all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale (a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi);

- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese l'omessa indicazione della tipologia del R.T.I. medesimo tramite barratura dell'apposita casella (R.T.I. verticale, ovvero orizzontale, ovvero mista) salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo del R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata;

- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, l'omissione dell'indicazione delle categorie di qualificazione (o requisito/i) o tipologia di lavorazioni scorporabili che ciascuna impresa mandante intende assumere (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi), salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo del R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata;

- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale o misto, l'omissione dell'indicazione per ciascuna categoria di lavorazione delle quote (in percentuale) di partecipazione/qualificazione/esecuzione al R.T.I., rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi), salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo del R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata

- nel caso in cui questa stazione appaltante accerti (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 21 5, lett. m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;

- la mancata presentazione, nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.8 del presente Disciplinare di gara, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara dichiarati dai partecipanti in sede di domanda, eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. (verifica a campione), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.

- La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, delle DICHIARAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata, nelle ipotesi di mancanza/irregolarità essenziali/incompletezza previste dall'art. 83, nono comma, del Codice;

- La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali - ai sensi dell'art. 83, nono comma, del Codice (e quindi in tutti i casi di "soccorso istruttorio"); Rientrano in questa fattispecie tutte le richieste di regolarizzazione, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo: Il mancato o tardivo riscontro ad eventuali chiarimenti richiesti in merito al subappalto; la mancata, inesatta o tardiva, regolarizzazione della cauzione provvisoria risultata affetta da irregolarità formali; la mancata, inesatta o tardiva produzione del PassOe risultato omesso in sede di domanda di partecipazione alla gara.

- fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara in quanto applicabile ai singoli casi di specie, la mancanza di almeno n.1 copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive allegate o dell'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime;

- Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.
 - l'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta economica per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
 - nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE;
- nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte del legale rappresentante del capogruppo;
- nel caso che l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, la mancata produzione della relativa procura (fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara);
 - la mancata redazione dell'offerta economica secondo le indicazioni contenute nel paragrafo "Offerta economica";
 - la mancata presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 97 comma 5 del Codice eventualmente richieste ai concorrenti ai fini della valutazione della congruità delle rispettive offerte.

TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI:

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in *outsourcing* per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati, che sarà il primo referente della raccolta e del trattamento dei dati in questione è il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali.

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Valentina Del Grosso

Allegati:

- Modello domanda di partecipazione operatore economico singolo
- Modello domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario
- Modello domanda di partecipazione consorzio stabile e consorzio di società cooperative
- DGUE
- Modello dichiarazione punto 3

- Modello dichiarazione punto 4
 - Modello dichiarazione punto 5
 - Modulo offerta economica
- Tabella costo manodopera.**